



Edizione di giovedì 4 febbraio 2016

CRISI D'IMPRESA

[Sovraindebitamento: la Cassazione fissa la nozione di consumatore](#)

di Massimo Conigliaro

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Le agevolazioni fiscali per l'automotive aziendale](#)

di Davide De Giorgi

DICHIARAZIONI

[La riforma delle sanzioni tributarie dal 2016. Parte III](#)

di Fabio Pauselli

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Ritenute subite su servizi di assistenza in uno Stato senza Convenzione](#)

di Pietro Vitale

AGEVOLAZIONI

[Finanziamenti europei: accesso anche per i liberi professionisti](#)

di Giovanna Greco

BUSINESS ENGLISH

[Overdraft: come tradurre 'conto corrente in rosso' in inglese](#)

di Elena Vaccari, Stefano Maffei

CRISI D'IMPRESA

Sovraindebitamento: la Cassazione fissa la nozione di consumatore

di Massimo Conigliaro

Prima importante pronuncia della Corte di Cassazione in tema di **sovraindebitamento**.

I giudici di legittimità (**sentenza n. 1869 del 1.2.2016**, Pres. Ceccherini, Est. Ferro) hanno affermato un importante principio sulla dirimente questione del requisito tipologico in capo al **soggetto titolato** a proporre un piano di sovraindebitamento. In estrema sintesi, si è affermato che ciò che rileva non è tanto l'avere svolto – la persona fisica – attività d'impresa o professionale quanto piuttosto l'avere contratto **obbligazioni “per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi in un'attività d'impresa o professionale propria”**.

In pratica, anche **l'imprenditore o il lavoratore autonomo** può proporre un piano del consumatore, purché destinato a pagare debiti sorti per ragioni familiari in senso ampio.

La questione non è di poco momento e la sentenza della Cassazione prova a dirimere per la prima volta i molteplici dubbi in merito ai requisiti soggettivi ed oggettivi del debitore.

Ad oggi è apparso chiaro che il piano del consumatore è riservato ai soggetti che, privi di partita iva, hanno contratto **debiti di natura privata** e per ragioni legate alla **vita quotidiana**. In tal senso la giurisprudenza ha ritenuto applicabile la norma a consumatori che hanno contratto debiti per ristrutturare casa (Tribunale di Catania, decreto 17.6.2014) ovvero per aiutare familiari malati (Tribunale Verona, decreto 8.5.2015), fermo restando il requisito della **meritevolezza** e, quindi, la ragionevole previsione di poterli assolvere al momento della loro insorgenza.

Diverso è il caso del lavoratore autonomo o dell'imprenditore non fallibile (sotto soglia o agricolo, ad esempio) la cui posizione debitoria è un **mix di obbligazioni** familiari e professionali/imprenditoriali. L'opinione comune degli interpreti – in questo periodo di prima applicazione della norma – è stata quella di poter ricorrere al solo **accordo di ristrutturazione** (e dunque ad una procedura che prevede il consenso del 60% dei creditori) e non anche al **piano del consumatore** (la cui omologazione è rimessa al giudice, senza voto dei creditori).

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1896/16 – dopo un'approfondita esegesi della norma – offre una interessante lettura in virtù della quale è possibile distinguere la **natura dei debiti**,

segregandoli in due differenti categorie, una privata ed una imprenditoriale o professionale. E tale circostanza non preclude la possibilità di definire il debitore “consumatore” e consentirgli l’accesso al piano.

I Giudici di legittimità danno atto di una lettura alternativa e più restrittiva della questione, ma precisano di **non condividere** l’opzione volta ad affermare un intento precettivo assoluto dell’art. 6, comma 2, lett. b) della L. 3/2012, che circoscriverebbe la figura del consumatore a chi intende ristrutturare debiti preesistenti che non sono sorti da attività d’impresa o professione, nemmeno in parte.

Si precisa infatti che la legge non fa parola di una matrice omogenea assoluta dell’insolvenza, altri essendo i **requisiti** scrutinabili a questo fine, come soprattutto all’art. 12 bis c. 3, se il giudice *“esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovra indebitamente, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità professionali”*.

Il richiamo è dunque più alla **qualità** dei debiti da ristrutturare, in sé considerati nella loro composizione finale, piuttosto che nell’**attività svolta** dal soggetto proponente. Sostiene la Cassazione che *“non vi sono margini per escludere dall’accesso a tale procedura (...) tutti quei soggetti che abbiano assunto obbligazioni composite e che vogliano in tal modo, cioè come consumatori, ristrutturarle”*.

In tale contesto il piano del consumatore si offre come modello di composizione della crisi della **persona fisica**, che non consente però di dedurre debiti d’impresa o professionali; in questo caso il sovraindebitato rinuncia all’accordo con tutti i creditori e punta ad un accordo **unilaterale** alla stregua di una proposta di ristrutturazione dei debiti e di soddisfacimento dei crediti rivolta al tribunale, al quale compete poi di approvarla attraverso l’**omologazione**. Si spiega così la necessità di una puntuale ricognizione della nozione di consumatore al fine di valutare quella meritevolezza che giustifica la deroga alla regola del voto dei creditori.

Risulta quindi necessaria la **tracciabilità** delle cause dell’insolvenza, che non devono avere origine in attività d’impresa o di lavoro autonomo, che consentano *“un sicuro ancoramento tipologico alla figura del debitore compromesso in atti di rischio non speculativo o comunque proprio dell’intermediazione organizzativa”*.

Conclude la Corte di Cassazione affermando il principio di diritto che la **nozione di consumatore** (e dunque di soggetto abilitato al piano) non deve avere riguardo in sé e per sé ad una persona priva dal lato attivo di **relazioni d’impresa o professionali**, attuali o pregresse, purchè le stesse non abbiano dato vita ad **obbligazioni residue** non ancora soddisfatte al momento della presentazione del piano. Diversamente, il debitore – non più consumatore – potrà fruire dell’accordo di ristrutturazione e dovrà ottenere il consenso dei creditori (60%).

Da notare infine un’importante inciso della sentenza che, laddove richiama *“le esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione”*

della propria personalità sociale, aggiunge la precisazione ***dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi in un'attività d'impresa o professionale propria***". Sembrerebbe aprirsi la porta alla possibilità di considerare nel piano anche i debiti derivanti da impegni presi a favore di terzi, quali garanzie o fideiussioni, purché gli stessi non abbiano riflessi in una propria attività d'impresa. Cosa si intende con tale affermazione? Potranno essere considerate le somme sborsate a fronte di garanzie rilasciate a società di parenti e amici, purchè non siano proprie società? Ad oggi tale possibilità sembrava esclusa dalla giurisprudenza: il **Tribunale di Bergamo** (Decreto 12.12.2014) e quello di **Milano** (Ord. 16.5.2015) avevano escluso tale possibilità. La Cassazione sembra invece di diverso avviso, con ciò accrescendo il **potenziale interesse** per la procedura di sovraindebitamento.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Le agevolazioni fiscali per l'automotive aziendale

di Davide De Giorgi

Con l'approvazione della c.d. **Legge di stabilità 2016** (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) il Legislatore nazionale ha confermato la possibilità di effettuare, per imprese, professionisti e titolari di partita Iva più in generale, **maggiori ammortamenti** fiscali fino al **140 per cento**.

L'agevolazione fiscale ha **valenza “temporanea”**, nel senso che è applicabile solo per i soggetti che effettuano investimenti in **beni materiali strumentali nuovi** dal **15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016**.

In tal caso, con esclusivo riferimento alla determinazione delle **quote di ammortamento** e dei **canoni di locazione finanziaria**, il **costo di acquisto** è **maggiorato** del **40 per cento**, consentendo così l'imputazione al periodo d'imposta di maggiori quote, e di guisa, la possibilità di effettuare una **maggiore deduzione fiscale**.

La nuova agevolazione **non si applica** agli investimenti in **beni materiali strumentali “minori”** e cioè quei beni strumentali con coefficienti di ammortamento **inferiori al 6,5 per cento**, ad investimenti in **fabbricati** e **costruzioni**, ed agli investimenti in **beni espressamente indicati** all'**allegato n. 3** della c.d. Legge di stabilità 2016.

Il Legislatore ha **esteso i confini applicativi** dell'**agevolazione** suddetta anche al **mondo** del c.d. **automotive aziendale**, riscrivendo implicitamente (e seppur per un periodo limitato) l'**articolo 164, comma 1, lettera b**), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. **Tuir**.

La **novella** per come è scritta potrebbe rivelarsi **foriera di diverse interpretazioni** con differenti effetti per aziende e professionisti.

Il riferimento ondivago al “limite” infatti potrebbe essere applicato, in base alla diversa lettura della norma, sia alla percentuale di deducibilità fino ad oggi del 20% (aumentando per l'effetto fino al 60%), sia al limite di costo fiscalmente riconosciuto, ad oggi pari ad euro 18.075,99 (aumentando per l'effetto fino ad euro 25.306,38) sia in taluni casi ad entrambe in maniera congiunta.

Anche a seguito dei chiarimenti di Telefisco 2016, si ritiene coerente con la logica dell'agevolazione la **seconda tesi** che valida l'**aumento del costo fiscalmente riconosciuto**, portandolo ad **euro 25.306,38** al quale verrà poi applicata la percentuale di deducibilità del 20 per cento.

Sulla base di una **lettura estensiva** del riferimento all'**articolo 164, comma 1, lettera b)**, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. **Tuir, che include anche la successiva lett. b-bis**, i nuovi **"super" ammortamenti** auto si dovrebbero poter applicare anche alle auto **aziendali in benefit**.

Tuttavia, l'interpretazione estensiva data potrebbe essere foriera di **critiche** in quanto, in questo caso, non vi è il "limite" economico di riferimento.

Il beneficio è esteso anche ad **agenti e rappresentanti di commercio**. Questi soggetti, che fino a questo momento potevano dedurre i costi di acquisto dell'auto nel limite economico di euro 25.822,84, per gli acquisti effettuati a partire dal 15 ottobre 2015 e fino al 1 dicembre 2016 il **costo** (limite economico) **fiscalmente riconosciuto aumenta del 40 per cento**, per un valore pari ad euro **36.151,97**. Resta ferma la percentuale di deducibilità da applicare a tale limite che rimane fissata all'80 per cento.

Tutta la nuova disciplina dei **"super"** ammortamenti, per espressa previsione di legge, **non produce effetti sulla determinazione** dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. Sul punto il Legislatore ha specificato che anche per la determinazione dell'aconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è prevista una sostanziale "neutralizzazione" degli effetti positivi delle nuove e temporanee disposizioni.

Il calcolo dell'aconto dovuto quindi, qualora effettuato con l'applicazione del c.d. metodo storico (alternativo al c.d. metodo previsionale), deve essere effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati benefici.

Il beneficio fiscale non produce effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore.

DICHIARAZIONI

La riforma delle sanzioni tributarie dal 2016. Parte III

di Fabio Pauselli

Si conclude l'analisi iniziata e proseguita in interventi precedenti ([“La riforma delle sanzioni tributarie dal 2016. Parte I”](#) e [“La riforma delle sanzioni tributarie dal 2016. Parte II”](#)) in merito alle novità in materia di sanzioni amministrative tributarie apportate dal D.Lgs. n. 158/2015, la cui efficacia, inizialmente postergata al 1° gennaio 2017, è stata anticipata dalla legge Stabilità 2016 al 1° gennaio 2016.

In questa sede vedremo le nuove modifiche apportate all'impianto sanzionatorio dei **sostituti d'imposta** e alle violazioni in materia di **versamenti e compensazioni**.

In caso di **omessa dichiarazione** la sanzione varia **dal 120% al 240%** delle ritenute non versate, con un minimo di € 250. Se le ritenute non dichiarate sono state comunque versate, la sanzione varia **da € 250 a € 2.000**, applicandosi la sanzione aggiuntiva di **€ 50 per ogni percipiente** non indicato nel modello 770.

Se la dichiarazione è presentata **entro il termine per l'invio di quella per l'anno successivo** e comunque **prima dell'inizio di un accertamento**, la sanzione è dimezzata, e varia quindi **dal 60% al 120%** delle imposte, con un minimo di € 200, applicandosi la sanzione ridotta alla metà di **€ 25 per ogni percipiente** non indicato. Se le ritenute non dichiarate sono state versate, la sanzione **varia da € 150 a € 500**.

In presenza di **dichiarazione infedele**, se dalla dichiarazione risulta che l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarate è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione **dal 90% al 180% delle ritenute non versate, con un minimo di € 250**. Se le ritenute, benché non dichiarate, sono state comunque versate, la **sanzione varia da € 250 a € 2.000**. Anche in questo caso si applica la sanzione di € 50 per ogni percipiente non indicato nel modello 770.

La sanzione è **aumentata della metà, dal 135% al 270%**, quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di **documentazione falsa mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente**. Fuori dalle ipotesi di aumento, la sanzione è **ridotta di 1/3, dal 60% al 20%**, quando le ritenute non versate **sono inferiori al 3%** delle ritenute riferibili all'eccedenza tra dichiarato e accertato e comunque complessivamente **inferiori a € 30.000**.

In presenza di **mancata applicazione o di omesso versamento** delle ritenute sarà necessario delineare i nessi tra la violazione di **omessa applicazione** della ritenuta e quella da **omesso versamento**. In particolare, se il sostituto **non applica né versa la ritenuta**, si ritiene sia

operante la **sola sanzione del 30%** da omesso versamento, assorbente, in quanto più grave, quella da mancata applicazione della stessa. Viceversa, se il sostituto versa la ritenuta senza averla previamente applicata, è applicabile la **sanzione del 20%**.

Per ogni **certificazione omessa, tardiva o errata** si applica una **sanzione di € 100**, nel limite massimo per ogni sostituto d'imposta di € 50.000. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, continua a non essere applicabile la sanzione se la trasmissione avviene entro i 5 giorni successivi alla scadenza. Se la certificazione è correttamente trasmessa **entro 60 giorni** dal termine, la **sanzione è ridotta a 1/3**, con un massimo di € 20.000.

In materia di **versamenti a mezzo F24** chi non li esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze è soggetto a **sanzione amministrativa pari al 30%** di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo **non superiore a 90 giorni** la sanzione è ridotta **al 15%**. Fatta salva l'applicazione del ravvedimento operoso, per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a 15 giorni**, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo **pari all'1% per ciascun giorno di ritardo**.

L'utilizzo di **un'eccedenza o di un credito d'imposta esistente**, in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, è sanzionato nella misura **del 30% del credito utilizzato**, salvo l'applicazione di leggi speciali. L'utilizzo di **crediti inesistenti** per il pagamento di somme dovute, intendendosi per crediti inesistenti quelli che mancano in tutto o in parte e la cui inesistenza **non è riscontrabile mediante la liquidazione automatica della dichiarazione**, comporta la **sanzione dal 100% al 200%** della misura del credito stesso, con **preclusione agli istituti di definizione agevolata**.

L'omessa presentazione del **modello F24 "a zero"**, contenente i dati relativi all'eseguita compensazione, è soggetta alla **sanzione di € 100**. Tale sanzione, indipendentemente dal ravvedimento operoso, è **ridotta a € 50** se il ritardo **non è superiore a 5 giorni lavorativi**.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Ritenute subite su servizi di assistenza in uno Stato senza Convenzione

di Pietro Vitale

Le ritenute (nel seguito WHT – withholding tax) subite all'estero su servizi di assistenza tecnica resi nello Stato estero, in linea di principio possono essere scomputate dall'Ires/Irpef quale credito per imposte estere (FTC – *foreign tax credit*) o alternativamente possono essere dedotte dalla base imponibile Ires/Irpef.

In premessa si ritiene dapprima ricordare che il FTC è disciplinato dall'art. 165 del DPR n. 917/1986 (nel seguito TUIR) che, per la parte che qui interessa, ne ammette lo scomputo a condizione che il reddito sia qualificabile come prodotto all'estero secondo criteri reciproci a quelli dell'art. 23 TUIR.

Tale condizione è stata anche definita come “lettura a specchio dell'art. 23” nel senso che **poiché lo Stato Italiano non incamererebbe mai la ritenuta** da un soggetto residente in Stati con cui non esiste una convenzione contro le doppie imposizioni (**DTT** – double tax treaty) e che produce un reddito che non può essere considerato di fonte italiana ai sensi dell'art. 23 TUIR, **allo stesso modo lo Stato italiano non può concedere un FTC ad un italiano che produca la medesima tipologia reddituale nello Stato estero** in cui subisce la ritenuta. E' come se lo Stato Italiano ci dicesse “poiché non incasso la ritenuta dai soggetti esteri, allo stesso modo non posso concedere agli italiani il credito”, una sorta di legge del taglione.

Questo è quanto si verifica in ipotesi di servizi prestati in Italia da soggetti residenti in uno Stato senza DTT con l'Italia (è il caso ad esempio del Cile, Perù, Colombia, Zimbabwe) e che non hanno in Italia una stabile organizzazione (ex art. 162 TUIR). Ai sensi dell'art. 23, TUIR, infatti, tali soggetti (in tale sede ci si riferisce ad entità estere che producono un reddito di impresa, tipicamente alle società) produrrebbero un reddito di fonte italiana da tassare in Italia soltanto nel caso in cui in Italia sia configurabile una stabile organizzazione (nel seguito PE – *permanent establishment*). Pertanto, il reddito che un non residente genererebbe in Italia attraverso una pura assistenza tecnica di durata inferiore a tre mesi (condizione richiesta dall'art. 162 TUIR, affinchè si realizzi una PE in Italia da cantiere) non è da tassare od ancora meglio non costituisce reddito di fonte italiana; sarà tassato, se del caso, nello Stato estero secondo le proprie regole.

A *contrariis* (ed è qui la lettura a specchio) laddove una impresa italiana generasse il medesimo reddito (assistenza tecnica) in uno Stato senza DTT con l'Italia, le eventuali ritenute ivi subite non potranno essere portate a scomputo dall'Ires/Irpef italiana. In tale caso, **l'assenza di un**

DTT con lo Stato estero, rende inerme l'impresa italiana di fronte alla pretesa del cliente estero di applicare la WHT; non resta che subire la ritenuta senza che essa sia recuperabile secondo il meccanismo dell'art. 165 del TUIR.

E' proprio questa assenza di difesa, che rende giustificabile dal punto di vista economico la deducibilità della WHT dalla base imponibile IRES/Irpef (ai fini IRAP resta comunque un costo indeducibile in quanto da contabilizzare tra le imposte sul reddito). **Solo con riferimento a tale caso (assenza di DTT) la circolare 9/E/2015, al fine di evitare la doppia imposizione che ne deriverebbe, ammetta la deduzione delle imposte estere quale costo inerente all'attività di impresa.**

Ma non è finita ancora! **Il quantum deducibile**, deve comunque essere **confrontato con la misura della ritenuta vigente** in quello Stato senza DTT con l'Italia in quanto eventuali ritenute applicate in misura superiore non sono deducibili per l'eccedenza rispetto alla misura ordinariamente vigente in quello Stato.

Anche al fine di evitare di subire ritenute indebite, è opportuno, ma anche richiesto dalla circolare 9/E/2015, acquisire documentazione ufficiale comprovante il loro versamento allo Stato estero; vi potrebbe essere, infatti, il caso di "**furto**" da parte del cliente di una somma di denaro spacciata come ritenuta ma non versata allo Stato estero. In tale caso la parte di ritenuta oggetto di "furto" non dovrebbe essere un costo deducibile in quanto con l'ordinaria diligenza sarebbe stata di facile scoperta.

Infine, si evidenzia, come la circolare n. 9/E/2015 al paragrafo 3.3 ha affermato che nell'ipotesi in cui la definitività delle imposte estere non si verifichi prima della presentazione del modello Unico, "**il credito dovrà essere richiesto nella prima dichiarazione utile**". Sul punto si ritiene che il credito possa essere utilizzato anche in una dichiarazione successiva alla prima dichiarazione utile. Infatti, l'iter di raccolta dei documenti attestanti la bontà del FTC è a volte lungo e complicato (essendo diversi gli attori preposti al recupero di tale documentazione). La non indicazione del FTC nella prima dichiarazione utile non deve, tuttavia, eludere il *carry forward* dell'eccedenza di imposta estera (riporto in avanti negli otto esercizi successivi alla prima dichiarazione utile), ciò al fine di non dilatare il periodo massimo di riporto in avanti disposto dall'art. 165, comma 6, TUIR.

Si ricorda che l'elenco degli Stati (e relativo DTT) con cui l'Italia ha concluso convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di redditi può essere reperito al seguente indirizzo:

<http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-comunitaria-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/>

AGEVOLAZIONI

Finanziamenti europei: accesso anche per i liberi professionisti

di Giovanna Greco

La **finalità dei fondi europei** è quella di promuovere lo sviluppo e la coesione sociale all'interno dell'UE attraverso forme di sostegno ai cittadini e alle imprese **dirette a finanziare iniziative di carattere sociale e culturale** (per i cittadini) o **economico commerciale** (per le imprese).

I **Finanziamenti Europei** per lo sviluppo delle imprese si esplicano attraverso programmi di sostegno tradizionalmente diversificati per:

- **microimprese** (con meno di 10 addetti e con fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro);
- **piccole imprese** (con meno di 50 addetti e fatturato annuo fino a 10 milioni);
- **medie imprese** (con meno di 250 addetti e fatturato annuo non superiore a 50 milioni).

Il 9 gennaio 2013 la Commissione Europea, all'interno dell'*Action Plan for Entrepreneurship*, (Raccomandazione Commissione UE 6 maggio 2013/361/CE, Regolamento UE 1303/2013) ha espressamente operato **l'equiparazione tra liberi professionisti e piccole medie imprese**, confermando così anche per i primi la **possibilità di accedere** a tutti i programmi destinati a tale tipologia di soggetti (con particolare riferimento all'accesso al microcredito).

In applicazione del principio sancito in sede UE, tutte le iniziative sviluppate nell'ambito dei programmi di finanziamento delle imprese, che includano le micro-imprese, devono **obbligatoriamente includere i professionisti tra la platea dei beneficiari** con la necessità di conformare i bandi redatti a livello nazionale (*dalle regioni o dagli altri intermediari accreditati presso gli organismi Ue per la gestione dei vari programmi*) a questo principio.

Le **criticità** persistenti tuttora sono rappresentate da una regolamentazione di accesso ai finanziamenti contenuta nei bandi o nella modulistica approntata per dare attuazione ai programmi contenenti restrizioni immotivate e illegittime che escludono dal novero dei beneficiari i professionisti (**es. richiesta iscrizione registro imprese c/o CCIAA**).

Purtroppo, le raccomandazioni emanate in sede europea non hanno valenza giuridica ed è demandata agli Stati membri la possibilità di recepirne il contenuto attraverso le leggi nazionali. Fino ad ora si è vissuti in un limbo legislativo nel quale le Regioni (che sono gli enti beneficiari dei fondi strutturali e a cui è delegata la gestione degli stessi) nella programmazione pluriennale di questi fondi si sono mosse in ordine sparso – alcune prevedendo l'accesso anche ai liberi professionisti – altre hanno optato per l'inserimento del

vincolo dell'iscrizione in CCIAA di fatto escludendo la categoria dei liberi professionisti.

Con la **legge di stabilità per il 2016** è prevista anche per i **liberi professionisti** la **possibilità di accedere ai fondi strutturali europei 2014-2020**. Nello specifico, l'emendamento, approvato dalla Commissione Bilancio del Senato, prevede che i piani operativi POR e PON dei fondi FSE e FERS, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020, si estendano **anche ai liberi professionisti**, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica. Tale equiparazione sussiste a prescindere dalla forma giuridica prescelta. Nella relazione illustrativa allegata all'emendamento è stata esplicitata questa **equiparazione Pmi-Professionisti** alla luce della distinzione che invece permane in Italia tra le imprese e i professionisti, distinzione che è stata superata in sede UE già da tempo e che, come detto, crea una barriera all'ingresso del mondo dei professionisti alle misure dei fondi europei.

È necessario ricordare la **distinzione tra fondi europei diretti e fondi europei indiretti**:

- i **fondi a gestione diretta** sono gestiti dalle Direzioni Generali competenti o da Agenzie Esecutive, richiedono una dimensione europea e vengono allocati attraverso "grants" (sovvenzioni) o "call for proposal" cioè bandi specifici. Questi fondi vengono assegnati ad organizzazioni pubbliche o private, università e aziende (e quindi anche professionisti) che propongono progetti in linea con gli obiettivi generali e specifici fissati in ambito europeo;
- i **fondi a gestione indiretta** rappresentano la categoria dei fondi la cui gestione è demandata agli Stati membri attraverso le amministrazioni centrali e regionali. I fondi NON sono assegnati direttamente dalla Commissione europea. In questa categoria, che è la categoria a cui maggiormente possono attingere i liberi professionisti, appartengono: il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), Fondo Sociale Europeo (FES), Fondo di Coesione, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP).

BUSINESS ENGLISH

Overdraft: come tradurre ‘conto corrente in rosso’ in inglese

di Elena Vaccari, Stefano Maffei

La parola di oggi nasce dal gergo bancario ed è piuttosto difficile: *bank overdraft* (io la tradurrei con **scoperto di conto corrente**).

Per spiegarne l'utilizzo può essere utile prendere le mosse dalla definizione: si tratta di *an extension of credit* (un'estensione della copertura di **credito**) *from a lending institution* (lett: **un istituto di credito**) *when an account reaches zero*. Nella prassi degli accordi sottostanti ad un rapporto di conto corrente, *an overdraft allows (consente) the individual to continue withdrawing* (di **continuare a prelevare**) *money even if the account has no funds in it*.

In italiano, si usa dire che lo **scoperto** è la situazione in cui l'importo degli addebiti in **conto corrente** (*bank account*) ecceda quello degli accrediti e il conto assume così un saldo debitore per il **cliente**. Ciò significa che la banca ha anticipato a quest'ultimo le somme necessarie ad eseguire pagamenti.

I siti web di tutte le maggiori banche offrono spiegazioni più o meno approfondite sui c.d. *personal overdraft* della clientela. Alcuni istituti distinguono anche tra *planned (pianificato)* e *unplanned overdraft*. La logica è sempre la stessa: *if you withdraw more money (se prelevi più denaro) than you have in your bank account, the extra money you take out after your bank balance (il tuo saldo di conto corrente) reaches zero is called an overdraft*. Accade spesso che, proprio per evitare *overdraft fees* troppo elevate, cliente e banca si accordino preventivamente per un **fido** (io lo tradurrei con *line of credit*), finalizzato proprio ad operare in caso in cui il saldo di un conto sia “in rosso”.

Sappiate che l'espressione **essere in rosso** può tradursi letteralmente in inglese con *to be in the red* ed quindi corretto scrivere: *my bank account is in the red*. Quello che molti non sanno è che il suo opposto (ossia un saldo di conto **superiore a zero**) si traduce con *to be in the black*. In altre parole, *if a bank account is in the black, it contains some money*.

Per iscriversi al **nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (27 agosto-3 settembre 2016) visitate il sito www.eflit.it